

IL RISARCIMENTO PER LA ROTTURA DELLA PROMESSA DI MATRIMONIO

Gentile avvocato,

mi rivolgo a Lei nella speranza di ottenere una qualche risposta a questa problematica che mi ha coinvolto direttamente e per la quale chiedo giustizia.

Dopo 6 anni di fidanzamento, io ed il mio promesso sposo avevamo deciso di sposarci e quindi avevamo attivato tutto quel complessissimo meccanismo organizzativo che va dall'acquisto della casa (aiutati dai miei genitori), all'arredamento della stessa, alla scelta del luogo del ricevimento che era stato prenotato, alle partecipazioni, all'abito e quant'altro necessario per rendere indimenticabile il giorno del matrimonio. Purtroppo, ad un mese dal "grande giorno", il mio futuro marito ha deciso di lasciarmi con la puerile scusa di non sentirsi ancora pronto per fare "il grande passo". Posso ottenere da lui un risarcimento per le spese che ho sostenuto e per tutta la sofferenza e l'umiliazione che ho patito a causa di un tale comportamento?

M.P. Bergamo

Cara M.,

la tua lettera fotografa una situazione abbastanza infrequente che però non deve essere subito letta in modo negativo, in quanto probabilmente il vostro sarebbe stato un matrimonio breve e certamente, con queste premesse, non ti avrebbe causato minori sofferenze di quelle che hai già patito. Certo che dopo 6 anni di fidanzamento viene spontaneo chiedersi : perché non ci ha pensato prima? Ma l'amore ha delle ragioni che la ragione non conosce.

Detto questo, come premessa consolatoria, occorre rilevare che il referente normativo che si occupa del risarcimento dei danni in materia di promessa di

matrimonio è l'art. 81 codice civile. Questo articolo prevede che la rottura della promessa di matrimonio obblighi colui che, senza giusto motivo, non la mantenga, a risarcire il danno.

Preme a questo punto specificare che questa norma riguarda l'ipotesi di una promessa di tipo solenne, soggetta a determinati requisiti e produttiva di una situazione di affidamento.

La promessa di matrimonio deve essere **seria**: non è seria, per esempio, la promessa che provenga da persona coniugata, anche nella previsione della liberazione dal vincolo; deve essere scambiata tra coloro che intendono contrarre matrimonio; deve trattarsi di un **atto scritto** dal quale risulti l'esistenza della promessa, la sua serietà e la sua reciprocità. Può essere redatta nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata o nella forma idonea per la richiesta delle pubblicazioni anche soltanto canoniche.

Ulteriore presupposto richiesto dalla legge per l'azione di risarcimento è la **mancanza di un giusto motivo** per il rifiuto. Ovviamente non si chiede di sindacare in maniera rigorosa in ordine ad una scelta che deve essere comunque spontanea, ma bisogna comunque ricordare che la libertà di un soggetto di contrarre matrimonio non deve danneggiare l'affidamento dell'altro nell'aspettativa del matrimonio stesso.

I danni che il promesso sposo abbandonato può legittimamente chiedere sono quelli che riguardano le spese fatte e gli impegni presi in vista del matrimonio e quindi, per esempio: l'arredamento, il ricevimento, le partecipazioni, le bomboniere, l'abito da sposa, le spese per il viaggio di nozze, eccetera. Sono esclusi dal risarcimento i danni indiretti quali la perdita del posto di lavoro o i costi delle malattie subite per il trauma dell'abbandono.

La giurisprudenza sul punto ha quasi sempre escluso il risarcimento del danno

morale, come il danno alla reputazione, benché sia innegabile che una tale situazione possa essere causa di grande sofferenza.

La richiesta di risarcimento può essere fatta tanto dal/lla promesso/a sposo/a abbandonato/a, quanto da coloro che hanno direttamente ed effettivamente sostenuto le spese per la preparazione del matrimonio.

Ulteriore attenzione deve essere prestata in ordine al termine per la proposizione della domanda che non deve superare l'anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio.

Deve essere infine chiarito che in assenza dei requisiti di forma sopra richiesti, la promessa di matrimonio obbliga solo il promittente inadempiente alla restituzione dei doni fatti a causa della promessa stessa; anche in questo caso la domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s'è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio.